


PICCOLA GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO NELLE AZIENDE NON SANITARIE O SOCIO-SANITARIE IN EMERGENZA COVID-19

Su indicazioni del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24.4.2020 e delle circolari del Ministero della Salute



- INFORMAZIONE GENERALE
- MODALITA' INGRESSO IN AZIENDA
- ACCESSO IN AZIENDA FORNITORI ESTERNI
- PULIZIA /SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
- PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
- GESTIONE SPAZI COMUNI
- SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
- EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

INFORMAZIONE GENERALE

le attività economiche e produttive devono essere svolte nel rispetto dei protocolli condivisi e delle linee guida, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aggiornate il 6 agosto 2020, allegate al DPCM 7 agosto 2020, e delle schede allegate all'Ordinanza della Regione Lombardia num. 604 del 10 settembre 2020. Tutti i lavoratori devono essere informati sulle misure precauzionali adottate dall'azienda tramite distribuzione di opuscoli o per affissione di manifesti:



- a. Rimanere al proprio domicilio se con sintomi influenzali o febbre maggiore di 37,5°C e chiamare il proprio medico di base.
- b. Rispettare tutte le disposizioni aziendali emesse, anche sulla base di mansioni oltre che di contesto (utilizzo di mascherine/DPI, regole di igiene, distanza di sicurezza, comunicazione di insorta sintomatologia simil influenzale, uso dei locali comuni, ecc.).
- c. Le riunioni in presenza e le attività formative, qualora necessarie, si devono svolgere nel rispetto delle specifiche linee guida.
- d. E' possibile ricorrere a rimodulazione dei livelli produttivi, della turnazione del personale, favorire lo smart working.

MODALITA' INGRESSO IN AZIENDA

- a. Divieto di ingresso in azienda in caso di contatti con persone Covid-19 positive nei precedenti 14 giorni o se provenienti da zone ritenute a rischio.
- b. Controllo temperatura corporea (obbligo Ordinanza di Regione Lombardia n.604 del 10/09/2020):
 - con febbre oltre i 37, 5°C divieto di accesso in azienda;
 - se si sviluppano sintomi di malessere in azienda (febbre, mal di gola, ecc.) dichiararlo tempestivamente al datore di lavoro o suo dirigente e rimanere distanti dalle altre persone presenti. Indossare la mascherina chirurgica, isolarsi in locale idoneo, ritornare al domicilio e contattare il proprio medico di base.
- e. L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da Covid-19 e ospedalizzati, dovrà essere preceduto da una preventiva visita effettuata dal medico competente, a seguito di comprovata certificazione medica che confermi la avvenuta negativizzazione del tampone naso-faringeo secondo le modalità previste e rilasciata dalle ATS o Ospedali competenti.



Gestione entrata e uscita dei dipendenti:

- ripartizione atta all'evitamento di assembramenti
- orari di ingresso e uscita scaglionati per ridurre al minimo i contatti nelle zone comuni

ACCESSO FORNITORI ESTERNI

- a. Dovranno rimanere per quanto possibile a bordo dei propri mezzi e non dovranno accedere agli uffici.
- b. Le necessarie attività di carico e scarico dovranno essere effettuate seguendo le procedure preventivamente definite.
- c. Si dovranno seguire i percorsi circoscritti per ridurre le occasioni di contatto con il personale presente in forza nei reparti.
- d. In caso di interferenze di attività il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro (se ciò non sia possibile utilizzo di mascherina chirurgica).
- e. Servizi igienici dedicati con divieto di utilizzo di quelli per il personale dipendente, garantendo accurata pulizia giornaliera.



- f. Ridurre l'accesso ai visitatori esterni e qualora fosse necessario (attività pulizie, manutenzioni) estendere agli stessi le regole aziendali. Ogni norma del presente protocollo si estende alle aziende in appalto.

PULIZIA/SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

- a. E' indispensabile assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, di aree comuni e svago.
- b. In uffici e reparti con utilizzo promiscuo di arredi e attrezzature, a fine turno prevedere la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici e apparecchiature presenti con adeguati presidi (ipoclorito di sodio 0.1% oppure etanolo al 70%) e dotazione di idonee misure di protezione individuale (vedi Rapporto ISS n. 19 del 13 luglio 2020)
- c. Provvedere alla sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa.
- d. Se all'interno dei locali aziendali si accerta la presenza di una persona con Covid-19 procedere a pulizia e sanificazione, nonché alla ventilazione degli stessi, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22/05/2020 e le raccomandazioni dei rapporti ISS n. 25 del 15 maggio 2020, n. 20 del 7 luglio 2020 e 56 del 26 luglio 2020
- e. E' possibile organizzare interventi particolari e periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune.
- f. Particolare attenzione va riservata alla pulizia degli impianti di ventilazione e condizionamento presenti nei locali di lavoro. (vedi rapporti ISS n. 5 del 25 maggio 2020 e n. 33 del 25 maggio 2020)



Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VCM) presenti negli edifici devono rimanere sempre attivi, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, vanno puliti settimanalmente secondo le indicazioni del costruttore, con particolare attenzione ai pacchi filtranti, da sostituire eventualmente con altri di maggiore efficienza. Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con acqua e sapone o con una soluzione di alcol etilico almeno al 70% asciugando successivamente.

Nel caso di impianti che hanno apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettori) o unità interne tipo split o climatizzatori portatili, se non è possibile mantenerli fermi, negli ambienti condivisi da più persone, è necessario procedere a pulizia settimanale dei filtri dell'aria di ricircolo, secondo le indicazioni del costruttore

PRECAUZIONI DI IGIENE PERSONALE

- a. Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani.
- b. Mettere a disposizione dei lavoratori idonei detergenti per il lavaggio delle mani.
- c. Mettere a disposizione dei lavoratori i presidi per la disinfezione delle mani (gel idroalcolici) collocati in punti facilmente individuabili.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- a. Si adottano DPI idonei sulla base della valutazione dei rischi complessivi e sulla mappatura delle diverse attività dell'azienda.
- b. I DPI anti-contagio sono obbligatori nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e quando si lavora a distanza interpersonale minore di un metro e non sono possibili altre soluzioni organizzative. A questo fine sono ammesse le maschere chirurgiche. L'ordinanza di regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 stabilisce l'obbligo di utilizzo di mascherine, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività, per il personale che presta servizio nelle attività economiche,



produttive e sociali. Le caratteristiche dei DPI sono specificate per le sole attività sanitarie e socio sanitarie (indicate nel Rapporto ISS Covid-19 n. 2/2020 aggiornato al 10/05/2020).

GESTIONE SPAZI COMUNI

- a. Rispettare le disposizioni previste per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 in ogni spazio comune presente in azienda.
- b. Contingentare l'accesso a tutti gli spazi comuni con una ventilazione continua dei locali, un tempo di sosta ridotto e il mantenimento della distanza di un metro tra le persone presenti.
- c. Provvedere all'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi garantendo idonee condizioni igienico sanitarie.
- d. Provvedere alla sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa, dei distributori di bevande e snack, ecc.

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

Circolare Ministero della Salute del 29/04/2020: ruolo del medico competente nella gestione del rischio e dei casi di Covid-19; Circolare Interministeriale 13 del 4 settembre 20: aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori "fragili"; Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020 e n. 22 del 20/05/2020: tutela infortunistica dei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-COV-2); Circolari e Ordinanze Regione Lombardia



1. L'azienda deve privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite per rientro da malattia.
2. Il medico competente deve fornire informazione ai lavoratori al fine di contrastare la diffusione del contagio.
3. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza, con il rappresentante di lavoratori.
4. I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la visita del medico competente in presenza di patologie con scarso compenso clinico, per la valutazione delle condizioni di fragilità. All'esito della valutazione il medico competente esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni di maggiori cautele per il rischio da Covid19 e collabora con il datore di lavoro, che adotta i provvedimenti, eventualmente stabiliti in sede di comitato, necessari a tutelare il lavoratore, e non può procedere al licenziamento.
5. Il medico competente potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus.
6. Al rientro al lavoro dopo malattia per Covid-19 che ha richiesto l'ospedalizzazione, previa presentazione del certificato di "avvenuta negativizzazione", viene effettuata la visita medica

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA NON SANITARIA O SOCIO-SANITARIA

- a. Se un dipendente presente in azienda sviluppa sintomi simil-influenzali (tosse, mal di gola, febbre, ecc.) deve immediatamente dichiararlo alla persona di riferimento individuata dal datore di lavoro per la gestione dell'emergenza Covid-19.
- b. Si procede con l'isolamento della persona sintomatica in un locale dedicato, fornendola di guanti e mascherina chirurgica, invitandola a recarsi al proprio domicilio e a contattare tempestivamente il proprio MMG.
- c. L'azienda ne dà comunicazione all'ATS competente per territorio tramite il medico competente. Se il medico competente non è raggiungibile o non è stato nominato la comunicazione all'ATS sarà effettuata dal MMG al quale il lavoratore si impegna a rivolgersi sottoscrivendo un'apposita dichiarazione preparata dall'azienda (vedi fine guida).

- d. L'azienda è chiamata a collaborare con le Autorità Sanitarie, tramite la figura del medico competente, per la definizione e la gestione del caso sospetto Covid-19 e degli eventuali contatti stretti. Regione Lombardia, con delibera 3114 del 7 maggio 2020 ha coinvolto nell'attività di sorveglianza attiva un'estesa rete di medici, fra i quali i medici competenti, con l'obiettivo di identificare tempestivamente e isolare i casi sospetti e i loro contatti stretti. Il coinvolgimento dei datori di lavoro, quindi, non si limita agli aspetti già normati e legati ai percorsi di screening della temperatura per l'accesso all'attività lavorativa, ma prevede una segnalazione immediata dei casi sospetti e dei loro contatti stretti. In particolare, ai fini di intercettare tempestivamente i possibili casi di infezione da Covid-19 è fatto obbligo ad ogni medico di segnalare tutti i casi, anche solo sospetti, attraverso uno specifico portale, messo a disposizione da ATS. Per accedere al portale il medico competente deve inviare una richiesta alla casella portalecovid@ats-milano.it, e per conoscenza a psal19@ats-milano.it.



GESTIONE DI UN CASO ACCERTATO COVID POSITIVO

A seguito di segnalazione di caso accertato Covid positivo, ATS ne dà comunicazione al Datore di lavoro e al Medico competente, viceversa se è l'Azienda a venirne a conoscenza per prima è tenuta a comunicarlo ad ATS tramite la mail covid@ats-milano.it

ATS richiederà al Medico Competente l'elenco dei contatti stretti identificati, in collaborazione con il Datore di lavoro, in base ad un format elettronico preciso (non saranno processati elenchi trasmessi con altri formati o incompleti); questi elenchi saranno gestiti da ATS per informare i MMG dei soggetti posti in quarantena. ATS fornirà le indicazioni per la sorveglianza sanitaria dei contatti stretti da attuare in collaborazione con il Medico competente.

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi del caso e fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso con la seguente casistica (se il caso è asintomatico si considerano le 48 ore precedenti la data di effettuazione del tampone):

- vivere nella stessa casa di un caso di COVID19;
- avere un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- trovarsi in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- fornire assistenza sanitaria diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- viaggiare seduti in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI ANTICORPALI E TEST ANTIGENICI RAPIDI

I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. L'utilità dei test sierologici è uno strumento importante per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità, ma non ha valore diagnostico. La sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus ma non è sufficiente per indicare una infezione acuta in atto, per la diagnosi della quale è invece necessario effettuare un tampone RNA virale;

In relazione all'esecuzione di test sierologici sui lavoratori si precisa che la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/3131 del 12 maggio 2020 prevede che anche le aziende possano utilizzare i test



sierologici fuori del percorso stabilito dal Servizio Sanitario Regionale, purché siano rispettate le indicazioni contenute nella parte B dell'allegato alla delibera decreto.

Tra le indicazioni si evidenzia che:

- l'azienda deve comunicare all'ATS, all'indirizzo mail psal19@ats-milano.it oppure dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it, l'intenzione di procedere al test fornendo informazioni e documenti
- I laboratori devono essere autorizzati e/o accreditati per l'esecuzione dei test e che all'eventuale test rapido deve seguire verifica con metodologia CLIA o ELISA. L'elenco è riportato al seguente link [elenco laboratori](#) (vedi sito regione Lombardia)
- In caso di positività del test deve seguire la verifica della contagiosità mediante tampone, e in attesa del tampone si deve attivare il percorso di sorveglianza di caso sospetto e isolamento fiduciario.
- il referto positivo del test sierologico viene comunicato a ATS direttamente dal laboratorio. Anche l'esito positivo del tampone viene comunicato direttamente a ATS per la presa in carico del caso.
- Il tampone deve essere eseguito presso laboratori inseriti nella rete dei laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute. L'elenco è riportato al seguente link [elenco laboratori](#) (vedi sito Regione Lombardia)
- Tutto il percorso di screening deve essere concordato con i soggetti coinvolti: medico competente, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, e deve essere chiara per tutti la volontarietà di adesione al percorso. Con la medesima procedura è possibile programmare un percorso che preveda il solo tampone, o i test antigenici rapidi.

RIENTRO AL LAVORO

1. I datori di lavoro possono richiedere certificazioni che attestano l'avvenuta esecuzione di due tamponi negativi, che rilascia ATS, esclusivamente per lavoratori che rientrano al lavoro dopo un periodo di malattia essendo stati accertati covid positivi con tampone; In nessun altro caso un datore di lavoro può richiedere certificazioni o test – tampone o sierologico - per il rientro al lavoro dei propri dipendenti e collaboratori;
2. I nuovi casi sospetti effettueranno il tampone diagnostico: se negativo il soggetto viene rimandato alla valutazione clinica del Medico di famiglia, se positivo diventa caso accertato (vedi punto 1);
3. I contatti stretti di caso accertato dovranno osservare il periodo di isolamento fiduciario e il rientro al lavoro avviene, previo esito di tampone negativo, al termine del periodo di assenza dal lavoro prescritto dal medico di famiglia, senza alcuna ulteriore certificazione.

COMUNICAZIONI CON ATS

Nella tabella sono sintetizzati per argomenti i canali di comunicazione con ATS Milano

Argomento	Mail ATS
Per richiedere accesso al portale di segnalazione casi sospetti	portalecovid@ats-milano.it
Informazioni su casi accertati e sorveglianza contatti	covid@ats-milano.it
Comunicazione avvio percorso di screening sierologico	psal19@ats-milano.it dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CASO SOSPETTO DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Si dichiara che in data _____ il sig. _____ dipendente di questa
azienda presenta febbre superiore ai 37,5° e/o sintomi di infezione da covid19.
Pertanto viene invitato a recarsi al domicilio e a contattare tempestivamente il proprio MMG.

Firma lavoratore

Firma Azienda
